

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 478 DEL 20/03/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: COMANDO FINALIZZATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL C.C.N.L. DELL'AREA SANITÀ 19.12.2019 DELLA DR.SSA CHIARA ALDERIGHI IN QUALITÀ DI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO NELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA PRESSO L'ISTITUTO "HAREFIELD HOSPITAL" DI LONDRA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 482/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con istanza acquisita al n. 106195 del protocollo dell'Azienda in data 2 dicembre 2022 e integrata con successiva acquisita al n. 108534 di protocollo del 13 dicembre 2022, la dr.ssa Chiara ALDERIGHI, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. in qualità di dirigente medico nella disciplina di cardiologia, assegnata all'unità operativa complessa di cardiologia del Presidio ospedaliero di Bassano, ha chiesto di poter beneficiare di un periodo di comando a tempo pieno della durata di circa tre mesi, con possibile decorrenza dal mese di aprile o maggio 2023, da svolgere presso l'istituto "Harefield Hospital" di Londra (Regno Unito), continuando a beneficiare, durante il periodo di comando, dell'ordinario trattamento economico in godimento presso l'Azienda, nella misura e per la durata che l'Amministrazione vorrà stabilire;
- con la suddetta istanza la dipendente ha precisato:
 - di aver interesse al compimento di attività professionalizzanti per un *"programma di formazione intenso e avanzato in risonanza magnetica cardiovascolare sotto la supervisione della dr.ssa Chiara Bucciarelli-Ducci, cardiologo consultant presso tale istituto, esperta in risonanza magnetica cardiaca, finalizzato ad approfondire ed affinare le mie conoscenze basilari in risonanza magnetica cardiaca e allo studio e conoscenza di metodiche di acquisizione e delle tecniche di post processing ed analisi delle immagini più recenti ed innovative, con il fine di apportare un contributo positivo alla collaborazione recentemente instauratasi con i colleghi della radiologia per la esecuzione e refertazione degli esami di risonanza magnetica cardiaca"* che si eseguono nelle strutture dell'Azienda;
 - di aver acquisito l'assenso del suddetto Istituto "Harefield Hospital" alla frequentazione al fine di perfezionare l'esperienza nel campo della risonanza magnetica cardiaca;
 - di impegnarsi a mettere a disposizione dell'Azienda le conoscenze e le competenze acquisite durante il periodo di comando;
- il Direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia del Presidio ospedaliero di Bassano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del dipendente, precisando che:
 - l'attività e le esigenze di servizio potranno essere adeguatamente programmate durante l'assenza della dipendente;
 - trattasi di attività per la quale sussiste un concreto interesse dell'unità operativa di cardiologia del Presidio di Bassano per il completamento della formazione finalizzata alla necessaria autonomia operativa, che consentirà di evitare il trasferimento dei pazienti ricoverati a Bassano all'ospedale di Santorso per l'effettuazione dell'esame nonché di abbreviare i tempi di attesa;
- il Direttore sanitario ha confermato il suddetto parere favorevole e ha indicato che l'obiettivo è sicuramente valido e di investimento per l'Azienda, condiviso anche con il Direttore di radiologia, al fine di andare a creare un'equipe di specialisti cardiologi nei due ospedali che possa specializzarsi nell'attività di risonanza magnetica del cuore;
- il Direttore sanitario ha inoltre precisato che il parere favorevole espresso, considerato l'interesse dell'Azienda, si estende anche al mantenimento dell'ordinario trattamento economico alla dipendente.

Considerato che:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le integrazioni successivamente intervenute) disciplina le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni

possono, per motivate esigenze organizzative, disporre l'assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, del personale dipendente per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa;

- per i dirigenti medici dipendenti dalle Aziende del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 52 del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019 disciplina le ipotesi del comando presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso, finalizzato al compimento di studi speciali o all'acquisizione di tecniche particolari;
- il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto ai fini dell'anzianità di servizio;
- il periodo di comando finalizzato non può comunque superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i congedi per la formazione e con le aspettative per motivi personali;
- l'istituto del comando "*finalizzato*" di cui all'articolo 52 del C.C.N.L. 19.12.2019 – che è disposto su richiesta e interesse del dipendente al compimento di particolari attività formative professionalizzanti – è volto alla giustificazione dell'assenza dal servizio e non realizza alcuna novazione del contratto di lavoro;
- resta pertanto in carico all'Azienda datrice di lavoro la gestione di tutti gli ordinari istituti di legge e contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, ivi compresa l'applicazione della tutela degli infortuni sul lavoro e dei corrispondenti obblighi di denuncia obbligatoria;
- il dipendente ha l'onere di segnalare tempestivamente all'Azienda per i conseguenti adempimenti le eventuali assenze che effettua presso l'Istituto ospitante a titolo di malattia, infortunio o altri istituti contrattualmente previsti;
- l'Azienda non risponde degli eventuali danni nei confronti dei terzi, ivi compreso l'Istituto ospitante, derivanti dall'attività del dipendente svolta al di fuori delle strutture aziendali; l'interessato ha pertanto l'onere di verificare l'esistenza delle necessarie coperture assicurative per l'attività svolta nelle strutture dell'Istituto ospitante; gli eventuali oneri assicurativi restano a integrale carico dell'interessato.

Dato atto che:

- l'articolo 52 del C.C.N.L. 19.12.2019 precisa che in relazione all'interesse a che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, spetta all'Azienda di stabilire se, in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il trattamento economico in godimento;
- a tale riguardo, considerata la particolare rilevanza dell'interesse dell'Azienda nella formazione del medico cardiologo nelle attività dell'elettrofisiologia interventistica, i pareri acquisiti all'istruttoria del provvedimento indicano l'opportunità di considerare il riconoscimento integrale dell'ordinario trattamento economico con l'esclusione delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese di vitto e alloggio previsti all'articolo 80 del C.C.N.L. 19.12.2019;
- dal riconoscimento dell'ordinario trattamento economico in godimento durante il periodo di comando finalizzato non deriva alcun aggravio di spesa a carico del bilancio dell'Azienda rispetto a quanto già preventivato per le competenze stipendiali e accessorie di legge derivanti dal rapporto di lavoro in corso, rientrando nel Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e inserito nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 52 del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, che disciplina i presupposti del comando finalizzato;

- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane", in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta della dipendente dr.ssa Chiara ALDERIGHI avente ad oggetto l'autorizzazione all'assenza dal lavoro per un periodo di comando finalizzato presso l'Istituto "Harefield Hospital" di Londra (Regno Unito), secondo quanto indicato nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di autorizzare, in conformità ai pareri acquisiti all'istruttoria del procedimento, la dipendente dr.ssa Chiara ALDERIGHI - ai sensi dell'articolo 52 del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 – a effettuare un periodo di comando finalizzato presso l'Istituto "Harefield Hospital" di Londra (Regno Unito), destinato al perfezionamento dell'esperienza nel campo della risonanza magnetica cardiaca dal mese di aprile o maggio 2023 per la durata prevista di tre mesi e pertanto da concludersi al più tardi entro il 31 agosto 2023;
2. di precisare che nel suddetto periodo la dipendente è pertanto autorizzata a recarsi presso le strutture dell'Istituto "Harefield Hospital", con conseguente assenza dall'unità operativa complessa di cardiologia del Presidio ospedaliero di Bassano, anche corrispondente all'orario complessivo settimanale di servizio;
3. di disporre che la dr.ssa Chiara ALDERIGHI concorderà con il Direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia del Presidio ospedaliero di Bassano i periodi di assenza dal lavoro dei quali trattasi, assicurandone l'adeguata programmazione in coerenza alle esigenze di servizio dell'unità operativa di assegnazione;
4. di comunicare il presente provvedimento all'interessata affinché ne curi l'inoltro all'Istituto "Harefield Hospital" di Londra per il seguito di competenza; l'interessata provvede direttamente e con onere a proprio carico alle eventuali formalità per la traduzione e l'asseverazione degli atti che dovessero essere richieste dall'Istituto straniero;
5. di precisare che l'Azienda non risponde degli eventuali danni nei confronti dei terzi, ivi compreso l'Istituto ospitante, derivanti dall'attività, svolta al di fuori delle strutture aziendali, dalla dipendente che fruisce di assenze a titolo di comando finalizzato e che resta pertanto in onere esclusivo della dipendente interessata di verificare con l'Istituto di destinazione l'esistenza di coperture assicurative connesse alla sua presenza all'interno delle strutture ospitanti;
6. di precisare altresì che durante l'assenza giustificata dal comando finalizzato del quale trattasi, la dipendente ha l'onere di trasmettere tempestivamente all'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" l'attestazione della presenza effettuata presso le strutture dell'Istituto ospitante,

debitamente vistata dal responsabile della struttura, nonché di segnalare tempestivamente all'Azienda le eventuali assenze che effettua presso l'Istituto ospitante a titolo di malattia, infortunio o altri istituti contrattualmente previsti;

7. di disporre, in conformità al parere espresso dal Direttore sanitario - che ha ritenuto che il suddetto periodo di comando finalizzato risulta indispensabile per il miglior funzionamento dei servizi dell'Azienda - che l'Azienda corrisponderà alla dipendente il normale trattamento economico, con esclusione delle indennità e dei rimborsi spese previsti dall'articolo 80 del C.C.N.L. dell'area sanità 19.12.2019;
8. di precisare che dall'adozione del provvedimento non deriva nessun aggravio di spesa sui conti del bilancio dell'Azienda dedicati alla spesa del personale;
9. di delegare l'Unità operativa complessa Gestione risorse umane, all'esecuzione del presente provvedimento;
10. di dare atto di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.